



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIETROGRANDE	GIAN MARIA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZUCATO	RANIERO	Giudice
<input type="checkbox"/>	RIONDINO	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1111/2015
depositato il 28/07/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° IVA-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
DE LUCA FRANCESCO LUIGI
PIAZZA BORROMEO 12 20100 MILANO MI

difeso da:
DE LUCA FRANCESCO LUIGI
PIAZZA BORROMEO 12 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1111/2015

UDIENZA DEL

14/03/2017 ore 15:00

N°

230/17 rev. 1^A

PRONUNCIATA IL:

14 MAR. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 MAR. 2017

Il Segretario

MICOTTO Gaom. RITA



Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Segreteria il 28 luglio 2015 l'Associazione Temporanea di Imprese con sede in _____ - che riuniva in associazione la _____, la _____ (poi divenuta _____) e la _____ - nonché la _____

con sede in _____ in proprio, impugnavano l'avviso di accertamento numero _____ notificato il 17 giugno 2015, secondo cui in relazione al periodo di imposta 2010 era stata avanzata nei confronti dell'_____ e della _____ una pretesa unitaria di pagamento ammontante ad _____ in quanto "l'ATI dal punto di vista fiscale non esisterebbe, le sarebbe stata attribuita partita I.V.A. per errore e, dunque, la stessa non avrebbe potuto domandare ed ottenere il rimborso del credito I.V.A. maturato, seppure spettante negli importi ed in dipendenza delle operazioni effettuate, per l'inesistenza soggettiva dal punto di vista tributario della medesima".

Osservavano i ricorrenti che se l'_____ non esisteva dal punto di vista fiscale, ed assumevano rilievo solamente le imprese partecipanti, non era possibile accertare autonomamente la posizione fiscale della stessa _____ e non quella delle singole società che la componevano, e neppure intimare all'_____ il pagamento di una rilevante somma.

Accertando invece l'operato delle singole imprese partecipanti all'_____ sarebbe emerso come le stesse avessero certamente diritto al rimborso dell'I.V.A. maturata, I.V.A. a loro restituita dall'_____ ; inoltre non si comprendeva perché fosse stato chiesto il pagamento alla capogruppo _____ dell'intero importo, non esistendo una responsabilità solidale.

Le ricorrenti chiedevano, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese.

Con ordinanza in data 25 maggio 2016 questa Commissione accoglieva l'istanza di sospensione, così confermando il provvedimento in precedenza emesso ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, del decreto legislativo numero 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e ribadiva che la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese non comportava la nascita di un ente soggettivamente autonomo, trattandosi di organizzazione priva di una disciplina del gruppo organizzato per la realizzazione di uno scopo comune. Neppure tale Associazione poteva configurare una società di fatto tra i partecipanti, i quali avevano contrattualmente stabilito che l'_____ avrebbe avuto domicilio presso la sede legale della capogruppo _____ che sarebbe stata l'unico referente "anche contabile, amministrativo e/o fiscale per ogni questione o vertenza derivante dall'esecuzione del contratto, intendendosi inoltre conferita dalle parti alla capogruppo la rappresentanza anche processuale (attiva e passiva) esclusiva nei rapporti con la stazione appaltante".

Inoltre l'_____ non aveva in carico personale dipendente, nè disponeva di una propria sede operativa, per cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con sentenza del 14 luglio 2016 il Tribunale di Vicenza dichiarava il fallimento della _____ - trasformata in _____ - per cui veniva dichiarata l'interruzione del processo.

In data 17 novembre 2016 il curatore fallimentare procedeva alla riassunzione della causa, che all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Come esattamente rilevato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio atto di costituzione in giudizio il nodo interpretativo oggetto dell'odierno giudizio ruota attorno all'esatta



Qualificazione giuridica dell'A.T.I.: a mente del ricorrente sarebbe dimostrata l'autonomia tributaria, l'Ufficio, viceversa, ritiene documentalmente dimostrato l'esatto contrario.

È quindi necessario stabilire se l'Associazione fosse o meno un ente autonomo dal punto di vista fiscale.

Nel caso concreto, tale soggettività è stata ripetutamente riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria, che ha attribuito all' una autonoma partita I.V.A., che ha inviato alla

stessa l'avviso di accertamento qui impugnato, ha attivato il contraddittorio preventivo in vista di accertamento con adesione e nel verbale in data 11 febbraio 2010 ha riconosciuto che l' "è stata regolarmente costituita per atto pubblico sotto forma di mandato con

rappresentanza e che comunque le società associate in ATI hanno specificamente adottato un criterio percentuale per il riparto di un avanzo di gestione, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse dall'ATI e dalle società associate".

Le fatture emesse ed i relativi documenti di trasporto risultano intestati all' che

ha quindi operato in questi anni come ente autonomo e diverso dalle società partecipanti, disponendo di un proprio conto corrente bancario cointestato, su cui venivano versati i ricavi dell'attività, consistita nella fornitura e installazione di insegne luminose presso i distributori di carburanti ENI sia in Italia che all'estero, attività che richiedeva il concorso delle diverse capacità tecniche dei singoli associati; va inoltre ricordato come all'articolo 2 dell'atto costitutivo fosse stato specificato che "all'A.T.I. verrà tempestivamente attribuita nuova partita I.V.A. autonoma rispetto a quella delle parti, le quali convengono altresì che la contabilità connessa all'esecuzione del contratto sarà tenuta in modo distinto e separato rispetto a quella della capogruppo e delle mandanti".

In accoglimento del ricorso deve quindi essere riconosciuta la soggettività tributaria dell' , con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in complessivi oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A.

Vicenza, 14 marzo 2017

Il Presidente est. Dr. Gian Maria Pietrogrande

